



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00281/2023

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 7/2023, presentato, in data 15 gennaio 2023, dalla U.S. Pistoiese 1921 SSDARL contro la F.C. Forlì S.r.l. e contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché nei confronti del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, avente ad oggetto la richiesta, da parte della suddetta ricorrente, di annullamento e/o di riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale della FIGC n. 079/CSA/2022-2023, depositata, completa di motivazioni, e notificata il 16 dicembre 2022, con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dalla F.C. Forlì S.r.l., è stata annullata l'impugnata pronuncia del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 15 novembre 2022, che aveva statuito la ripetizione della gara U.S. Pistoiese 1921 SSDARL - F.C. Forlì S.r.l. del 23 ottobre 2022, dichiarata irregolare per errore tecnico dall'arbitro, e, per l'effetto, è stata disposta l'omologazione del risultato, ottenuto sul campo, della predetta gara.

Dichiara inammissibile il ricorso e conferma la decisione impugnata.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 5 aprile 2023.

IL PRESIDENTE
F.to Vito Branca

IL RELATORE
F.to Giuseppe Andreotta

Depositato in Roma, in data 5 aprile 2023.

PER IL SEGRETARIO
F.to Dario Bonanno